

# FIJLKAM



## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

**DELIBERATO DAL COMMISSARIO AD ACTA IN DATA 18 OTTOBRE 2014**

**APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IN DATA 18 DICEMBRE 2014**

## INDICE

|             |                                                                                                 |      |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Articolo 1  | Emanazioni e modifiche.....                                                                     | Pag. | 2  |
| Articolo 2  | Principi Generali.....                                                                          | Pag. | 2  |
| Articolo 3  | Vincolo di Giustizia.....                                                                       | Pag. | 2  |
| Articolo 4  | Spese per i servizi di giustizia .....                                                          | Pag. | 3  |
| Articolo 5  | Poteri degli Organi di Giustizia.....                                                           | Pag. | 3  |
| Articolo 6  | Segreteria degli Organi di Giustizia.....                                                       | Pag. | 3  |
| Articolo 7  | Comunicazioni.....                                                                              | Pag. | 3  |
| Articolo 8  | Adesione ed obblighi.....                                                                       | Pag. | 4  |
| Articolo 9  | Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati.....                                             | Pag. | 4  |
| Articolo 10 | Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denuncia.....                                   | Pag. | 4  |
| Articolo 11 | La Corte Sportiva e Federale d'Appello.....                                                     | Pag. | 5  |
| Articolo 12 | Il Tribunale Federale.....                                                                      | Pag. | 5  |
| Articolo 13 | Il Giudice Sportivo.....                                                                        | Pag. | 5  |
| Articolo 14 | Il Procuratore Federale.....                                                                    | Pag. | 6  |
| Articolo 15 | Attribuzioni del Procuratore Federale.....                                                      | Pag. | 6  |
| Articolo 16 | Astensione e Ricusazione.....                                                                   | Pag. | 6  |
| Articolo 17 | Azione del Procuratore Federale.....                                                            | Pag. | 7  |
| Articolo 18 | Prescrizione dell'azione.....                                                                   | Pag. | 8  |
| Articolo 19 | Svolgimento delle indagini.....                                                                 | Pag. | 8  |
| Articolo 20 | Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione.....                                 | Pag. | 8  |
| Articolo 21 | Procedimento innanzi al Giudice Sportivo.....                                                   | Pag. | 9  |
| Articolo 22 | Istanza degli interessati.....                                                                  | Pag. | 9  |
| Articolo 23 | Fissazione della data di decisione.....                                                         | Pag. | 9  |
| Articolo 24 | Disciplina del contraddittorio con gli interessati.....                                         | Pag. | 9  |
| Articolo 25 | Pronuncia del Giudice Sportivo.....                                                             | Pag. | 9  |
| Articolo 26 | Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello.....                                            | Pag. | 9  |
| Articolo 27 | Procedimento innanzi al Tribunale Federale.....                                                 | Pag. | 10 |
| Articolo 28 | Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento..                        | Pag. | 10 |
| Articolo 29 | Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.....                                   | Pag. | 10 |
| Articolo 30 | Ricorso della parte interessata.....                                                            | Pag. | 10 |
| Articolo 31 | Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.....                                             | Pag. | 11 |
| Articolo 32 | Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso.....                                               | Pag. | 11 |
| Articolo 33 | Domanda cautelare.....                                                                          | Pag. | 11 |
| Articolo 34 | Intervento del terzo.....                                                                       | Pag. | 12 |
| Articolo 35 | Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale.....                                | Pag. | 12 |
| Articolo 36 | Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello.....                                            | Pag. | 12 |
| Articolo 37 | Termini di estinzione del giudizio disciplinare<br>e termini di durata degli altri giudizi..... | Pag. | 13 |
| Articolo 38 | Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.                    | Pag. | 13 |
| Articolo 39 | Revisione e revocazione.....                                                                    | Pag. | 14 |
| Articolo 40 | Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive.....                                      | Pag. | 14 |
| Articolo 41 | Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati.....                                               | Pag. | 15 |
| Articolo 42 | Misura delle sanzioni – La continuazione.....                                                   | Pag. | 15 |
| Articolo 43 | Tentativo di infrazione.....                                                                    | Pag. | 15 |
| Articolo 44 | Circostanze aggravanti.....                                                                     | Pag. | 15 |
| Articolo 45 | Circostanze attenuanti.....                                                                     | Pag. | 16 |
| Articolo 46 | Valutazione delle circostanze.....                                                              | Pag. | 16 |
| Articolo 47 | Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.....                                           | Pag. | 16 |
| Articolo 48 | Sospensione per la tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi.....                        | Pag. | 16 |
| Articolo 49 | La Riabilitazione.....                                                                          | Pag. | 17 |
| Articolo 50 | Amnistie, Indulti e Grazia.....                                                                 | Pag. | 17 |
| Articolo 51 | Norma finale.....                                                                               | Pag. | 18 |

### **Articolo 1 - Emanazioni e modifiche**

- 1) Il Regolamento di Giustizia è stato emanato dal Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 33 dello Statuto Federale ed è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2) Il Regolamento di Giustizia Sportiva può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.
- 3) Le eventuali modifiche al Regolamento di Giustizia Sportiva sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera I) dello Statuto del CONI.
- 4) Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle norme del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI.

### **Articolo 2 - Principi generali**

- 1) Gli Affiliati ed i Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della correttezza e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale.
- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali e delle disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico-Sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di frode sportiva, di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 3) Lo Stato riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
- 4) Tutti i provvedimenti sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione del giudizio alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
- 5) Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla FIJLKAM.
- 6) I Giudici Sportivi e Federali svolgono le loro funzioni in piena autonomia e non possono avere alcun tipo di rapporto con le Società e Associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione a norma dell'Art. 27, Punto 4, dello Statuto.
- 7) I componenti del Collegio Arbitrale istituito nell'ambito della FIJLKAM non possono essere scelti fra i componenti degli Organi di Giustizia.
- 8) I Giudici Sportivi e Federali sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 9) Tutti i provvedimenti devono essere inseriti nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui gli stessi sono passati in giudicato, se trattasi di decisioni definitive a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla loro emissione in caso di decisioni in materia di doping.
- 10) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

### **Articolo 3 - Vincolo di giustizia**

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati fatti salvi i ricorsi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'Art. 12-bis dello Statuto CONI.
- 2) Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento Sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Si impegnano, altresì, a rimettere al giudizio arbitrale di cui all'Art. 11 dello Statuto la risoluzione delle altre controversie.
- 3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### **Articolo 4 - Spese per i servizi di giustizia**

- 1) La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione e nei limiti massimi fissati con delibera della Giunta Nazionale del Coni, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.
- 2) Al fine di garantire l'accesso alla Giustizia Federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.
- 3) Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia Sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
- 4) Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il Giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

#### **Articolo 5 - Poteri degli Organi di Giustizia**

- 1) Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'Art. 27 dello Statuto.
- 2) Il Giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
- 3) Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
- 4) Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
- 5) Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

#### **Articolo 6 - Segreteria degli Organi di Giustizia**

- 1) Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione.
- 2) Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai Regolamenti Federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
- 3) Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze che gli sono attribuite.

#### **Articolo 7 - Comunicazioni**

- 1) Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
- 2) Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
- 3) È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la Segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
- 4) Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con

link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

#### **Articolo 8 - Adesione ed obblighi**

- 1) Tutti coloro che intendono far parte della FIJLKAM devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali. Sono, altresì, tenuti ad osservare ed applicare le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, unitamente al Codice di Comportamento Sportivo.
- 2) Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.  
Essi non possono avere relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni, non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara e hanno l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità delle Società Sportive e dei Tesserati.
- 3) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della FIJLKAM sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati**

- 1) Gli Affiliati ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e/o presunta.  
I Dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.  
L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
- 2) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.
- 3) E' fatto divieto agli Affiliati di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'Art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 1995 n. 45 recante: "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche" o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti.  
Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte Persone e/o Società Sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata -con sentenza passata in giudicato- l'estraneità di tali Persone e/o Società Sportive ai fatti stessi.
- 4) Gli Affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.

#### **Articolo 10 - Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denuncia**

- 1) La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di Atleti non tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente, del Dirigente accompagnatore e dell'Insegnante Tecnico.  
Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art.1) della Legge 401\1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.

- L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.
- 2) Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti d'auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.
  - 3) Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati ed i Tesserati di cui al precedente Art. 9 che compiano o consentano, o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.
  - 4) Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore Federale.

#### **Articolo 11 - La Corte Sportiva e Federale d'Appello**

- 1) La Corte Sportiva e Federale d'Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
- 2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvede alle nomine reintegrative. In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.
- 3) La Corte giudica, in ultima istanza, sui reclami proposti avverso le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado; essa agisce quale Corte Sportiva di Appello avverso le pronunce del Giudice Sportivo, e quale Corte Federale di Appello avverso le decisioni del Tribunale Federale, ferma l'autonomia dei procedimenti rispettivamente applicabili.
- 4) Alla Corte Federale di Appello compete il giudizio per revisione e la concessione della riabilitazione.

#### **Articolo 12 - Il Tribunale Federale**

- 1) Il Tribunale Federale è composto di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Il mandato di componente del Tribunale Federale non è incompatibile con quello di Giudice Sportivo.
- 2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvede alle nomine reintegrative. In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.
- 3) Il Tribunale, salvo che sia altrimenti stabilito, è competente per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo.

#### **Articolo 13 - Il Giudice Sportivo**

- 1) Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Possono essere nominati anche più Giudici aggiunti, eventualmente preponendo ciascuno a determinati affari. Il relativo mandato non è incompatibile con quello di componente del Tribunale Federale.
- 2) Il Giudice Sportivo, quale Organo monocratico di prima istanza, pronuncia su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza degli Ufficiali di Gara adottate in campo o del Tribunale Federale, e in particolare su quelle relative a:
  - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
  - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
  - c) la regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara;
  - d) i comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
  - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

#### **Articolo 14 - Il Procuratore Federale**

- 1) Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
- 2) L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale ed eventualmente di uno o più Sostituti. Un numero massimo dei Sostituti può essere determinato dallo Statuto Federale.
- 3) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 4) I Sostituti Procuratore sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 5) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'Art. 26, Punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI o in quella degli alti Ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 6) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'Art. 26, Punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI nonché in quelle degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
- 7) Il Procuratore federale ed i Sostituti Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

#### **Articolo 15 - Attribuzioni del Procuratore Federale**

- 1) Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione degli affari a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 2) Il Procuratore Federale e i Sostituti in nessun caso assistono alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né godono, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

#### **Articolo 16 - Astensione e Ricusazione**

- 1) Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
  - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
  - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
  - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
  - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
  - f) se nell'esercizio delle funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
  - g) se un parente prossimo suo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti Lettere a), b), c), e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- 2) La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal Procuratore Federale, deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente, entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore vengono a conoscenza della composizione dell'Organo Giudicante;

se tale composizione, per qualsiasi ragione, non è nota prima dell'udienza, l'eccezione deve essere fatta all'inizio dell'udienza medesima.

Qualora la causa sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve in ogni caso essere proposta prima del termine dell'udienza. La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno precedente quello fissato per la decisione, qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto.

- 3) Sulla ricusazione e sostituzione decide la Corte Sportiva e Federale d'Appello.  
Se viene ricusato un componente della medesima Corte Sportiva e Federale d'Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.  
Se la ricusazione riguarda i componenti della Corte, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. Se riguarda il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.
- 4) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.  
Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.  
Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.  
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione deve contenere se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.  
Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
- 5) Il provvedimento di accoglimento della istanza di ricusazione deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.
- 6) In caso di rigetto, l'istante è tenuto al versamento di una somma determinata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio a titolo di penale.
- 7) I componenti dell'Ufficio di Procura non possono essere ricusati; tali componenti hanno l'obbligo di astenersi quanto esistono gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione del Procuratore Federale è data dal Procuratore Generale dello Sport.

#### **Articolo 17 - Azione del Procuratore Federale**

- 1) Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
- 2) L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
- 3) Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- 4) Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e degli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare il proprio intendimento esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti nello Statuto o nelle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal Regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
- 5) Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine dell'ottavo anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.



### **Articolo 18 - Prescrizione dell'azione**

- 1) Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini indicati dalla presente disposizione.
- 2) La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
- 3) Fermo quanto previsto al precedente Articolo 17, Punto 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
  - a) il termine dell'anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
  - b) il termine del sesto anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
  - c) il termine dell'ottavo anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
  - d) il termine del quarto anno successivo a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
- 4) I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
- 5) La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

### **Articolo 19 - Svolgimento delle indagini**

- 1) Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
- 2) A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI, in quanto compatibili.
- 3) La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
- 4) Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
- 5) Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

### **Articolo 20 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione**

- 1) I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport.
- 2) L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
- 3) Il Punto 1) non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

### **Articolo 21 - Procedimento innanzi al Giudice Sportivo**

- 1) I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo, quando non sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara; sono promossi su segnalazione del Procuratore Federale o su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

### **Articolo 22 - Istanza degli interessati**

- 1) L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- 2) L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro un termine non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

### **Articolo 23 - Fissazione della data di decisione**

- 1) Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata senza ritardo.
- 2) Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice Sportivo, a cura della Segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice Sportivo può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

### **Articolo 24 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati**

- 1) I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

### **Articolo 25 - Pronuncia del Giudice Sportivo**

- 1) Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
- 2) Il Giudice Sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
- 3) La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

### **Articolo 26 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello**

- 1) Le pronunce del Giudice Sportivo possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
- 2) Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice Sportivo di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 3) Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
- 4) Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
- 5) Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
- 6) La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

- 7) Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
- 8) La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
- 9) La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata senza ritardo, è comunicata alle parti senza altro indugio e pubblicata.

#### **Articolo 27 - Procedimento innanzi al Tribunale Federale**

- 1) Davanti al Tribunale Federale i procedimenti sono istaurati esclusivamente con atto di deferimento del Procuratore Federale ovvero con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

#### **Articolo 28 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento**

- 1) Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale Federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- 2) L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, alla Procura Generale dello Sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
- 3) Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
- 4) Il Punto 1) non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

#### **Articolo 29 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento**

- 1) Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 2) Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

#### **Articolo 30 - Ricorso della parte interessata**

- 1) Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
- 2) Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
- 3) Il ricorso contiene:
  - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
  - b) l'esposizione dei fatti;

- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

#### **Articolo 31 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni**

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 4) Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente della Federazione ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
- 5) L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 6) Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti nella normativa vigente.
- 7) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'Art. 30, Punti 2) e 3). La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

#### **Articolo 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso**

- 1) Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
- 2) Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 3) Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- 4) Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

#### **Articolo 33 - Domanda cautelare**

- 1) Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale Federale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
- 2) Il Tribunale Federale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
- 3) Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

#### **Articolo 34 - Intervento del terzo**

- 1) Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 2) L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
- 3) Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

#### **Articolo 35 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale**

- 1) L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
- 2) Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
- 3) Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
- 4) Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del Collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
- 5) Se viene disposta consulenza tecnica, il Collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- 6) Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
- 7) Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
- 8) Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
- 9) Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
- 10) La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

#### **Articolo 36 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello**

- 1) Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
- 2) Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della Segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
- 3) Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4) La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
- 5) La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
- 6) Col reclamo la controversia è devoluta al Collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto

scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo Giudice. Si applica, in quanto compatibile, l'Art. 35 del presente Regolamento di Giustizia.

- 7) Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
- 8) Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia diviene irripetibile. Il Collegio condanna il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio di tale importo se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
- 9) Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del Codice di Procedura Civile.
- 10) La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

#### **Articolo 37 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi**

- 1) Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
- 2) Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
- 3) Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4) Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
- 5) Il corso dei termini è sospeso:
  - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
  - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
  - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
  - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del Collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
- 6) L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
- 7) La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 8) Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

#### **Articolo 38 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari**

- 1) Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

- 2) La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 3) La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 4) L'efficacia di cui ai precedenti Punti 1) e 3) si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
- 5) In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
- 6) Fuori dei limiti di cui ai precedenti Punti, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 7) In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

#### **Articolo 39 - Revisione e revocazione**

- 1) Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
- 2) Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
- 3) Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4) Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
- 5) La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'Autorità Giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

#### **Articolo 40 - Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive**

- 1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:
  - a) l'ammonizione;
  - b) l'ammenda, da € 100,00 a € 1.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali, dai Soci o dai sostenitori delle Società Sportive, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
  - c) la squalifica, da un mese a quattro anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali, dai Soci o dai sostenitori delle Società Sportive;
  - d) la radiazione, che può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIJLKAM.

#### **Articolo 41 - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati**

- 1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:
  - a) l'ammonizione;
  - b) la squalifica da un mese a quattro anni;
  - c) la radiazione, che può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIJLKAM.
- 2) la violazione delle norme sul doping comporta l'applicazione delle sanzioni previste nelle Norme Sportive Antidoping.

#### **Articolo 42 - Misura delle sanzioni - La continuazione**

- 1) La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi Giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto conto dell'eventuale recidiva.  
Gli Affiliati ed i Tesserati che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena fino alla metà della pena da infliggere per la nuova infrazione.
- 2) La pena può essere aumentata fino alla metà:
  - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
  - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
  - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate alle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
- 3) Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto nel Punto 1) può essere sino alla metà e nei casi previsti nel Punto 2) può essere sino a due terzi.
- 4) In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
- 5) Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
- 6) Se in uno stesso processo una Persona o Società Sportiva è giudicata per più violazioni che appaiono evidentemente unite da un medesimo disegno illecito si applica la sanzione ritenuta equa per la violazione che il Giudice ritiene più grave aumentata fino a 3 volte.
- 7) La contestazione della recidiva è obbligatoria.
- 8) La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

#### **Articolo 43 - Tentativo di infrazione**

- 1) L'Affiliato od il Tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è, comunque, responsabile è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
- 2) Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
- 3) Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

#### **Articolo 44 - Circostanze aggravanti**

- 1) Costituiscono circostanze aggravanti:
  - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  - b) aver danneggiato persone o cose;
  - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
  - d) aver agito per motivi futili o abietti;



- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

#### **Articolo 45 - Circostanze attenuanti**

- 1) Costituiscono circostanze attenuanti:
  - a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
  - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
  - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato
  - d) spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o
  - e) pericolose dell'infrazione;
  - f) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
- 2) Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel Punto precedente, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

#### **Articolo 46 - Valutazione delle circostanze**

- 1) Le circostanze attenuanti o che escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
- 2) Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili soltanto se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 3) Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Articolo 47 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti**

- 1) L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
- 2) Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
- 3) Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
- 4) Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.  
Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

#### **Art. 48 – Sospensione per la tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi**

- 1) Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della Federazione nonché degli Organismi Rappresentativi delle Società Sportive affiliate, la il Tribunale Federale, laddove accerti, à istanza di qualunque soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che i componenti dei richiamati Organi sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" del Codice di Comportamento Sportivo del CONI o che sono

stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, ne dispone la sospensione fino a che non sopravvenga l'accertamento della loro irresponsabilità o l'inefficacia di tali misure.

- 2) La sospensione di cui al presente Articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
- 3) I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'Art. 11, Punto 1), del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ricoprenti cariche negli Organismi Sportivi della Federazione o negli Organismi Rappresentativi delle Società Sportive affiliate, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Federazione l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del dovere di osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'Art. 8, Punto 1) del presente Regolamento di Giustizia Sportiva.

#### **Articolo 49 - La Riabilitazione**

- 1) La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 2) Il provvedimento è emesso dalla Corte Federale d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
  - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
- 3) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al Punto precedente. La Corte Federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.  
La Corte Federale d'Appello si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, che provvede alla trascrizione nel casellario federale e a darne comunicazione all'istante a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, nel termine di sette giorni.
- 4) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
- 5) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice Sportivo che commina la nuova condanna.

#### **Articolo 50 - Amnistie, indulti e grazia**

- 1) L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale la FIJLKAM rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 2) L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali.  
L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.  
Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
- 3) Il Consiglio Federale indica la decorrenza dell'amnistia stessa.  
Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
- 4) L'indulto, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo, non estingue le sanzioni accessorie, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo, che il provvedimento disponga diversamente.  
L'indulto, atto di clemenza generale, commuta, in tutto o in parte, la sanzione irrogata in altra più lieve, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.
- 5) La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.  
Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.
- 6) La grazia è un provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole persone. Competente a concedere la grazia è il Presidente della Federazione.

- 7) La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.
- 8) L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato al Presidente della Federazione dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione. L'istanza deve essere trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al Presidente Federale.
- 9) Nei casi di radiazione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda dell'interessato diretta ad ottenere la riammissione alla FIJLKAM e non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
- 10) Il provvedimento di amnistia, indulto o grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

#### **Articolo 51 - Norma finale**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera l) dello Statuto del CONI, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

\* \* \* \* \*